

COMMISSIONE XII

**AFFARI SOCIALI**

13.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1988**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO BOGI**

**INDICE**

---

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Zoso ed altri: Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri (1576)	3
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5
Benevelli Luigi .....	4
Fronza Crepaz Lucia, <i>Relatore</i> .....	3, 5
Garavaglia Mariapia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> .....	4
Moroni Sergio .....	4
Saretta Giuseppe .....	4

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,45.**

LUIGI RINALDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Discussione della proposta di legge Zoso ed altri: Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri (1576).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zoso ed altri: « Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ».

Ricordo che in data 11 luglio 1988 il progetto di legge oggi in discussione è stato assegnato in sede legislativa alla nostra Commissione.

Ricordo, altresì, che la Commissione aveva già esaminato il provvedimento in sede referente, nominando un Comitato ristretto che aveva provveduto ad effettuare audizioni di rappresentanti delle categorie interessate.

L'onorevole Fronza Crepaz ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIA FRONZA CREPAZ, *Relatore*. Come ha testé ricordato il presidente, la proposta di legge n. 1576 è stata già esaminata, in sede referente, dal Comitato ristretto il quale, prima di concludere i propri lavori, ha provveduto ad ascoltare le categorie professionali interessate. Nel corso di tali audizioni, che hanno fornito stimolanti contributi sulla materia, ab-

biamo registrato, da parte dei diversi gruppi parlamentari, un assenso abbastanza ampio sul testo in discussione.

Desidero sottolineare che esso, collocandosi nell'ambito normativo della legge 24 luglio 1985, n. 409, concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontoiatria, si propone di emendarla parzialmente. Le disposizioni introdotte nel 1985, oltre a prevedere il diritto della libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee, contemplano la possibilità di esercitare tale professione da parte di coloro che siano in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (la cui facoltà è stata istituita nel 1980) e, in seconda istanza, ai laureati in medicina e chirurgia, se iscritti presso tale facoltà entro il 1980, nonché ai medici in possesso della specializzazione in odontoiatria.

Si è, quindi, determinata una situazione per cui gli studenti iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, nel periodo compreso tra il 1980 ed il 1985, hanno visto cambiare le regole del gioco. In altri termini, essi avevano intrapreso il corso di studi sulla base di aspettative garantite dalla normativa vigente che consentiva loro, con il conseguimento della laurea, di esercitare automaticamente la professione di odontoiatra, anche senza la relativa specializzazione.

A questo punto, al fine di sanare tale situazione nei riguardi degli studenti iscritti tra il 1980 ed il 1985, è stata presentata la proposta di legge n. 1576. Essa consta di un solo articolo, il quale, a seguito dell'esame svolto dal Comitato

ristretto, risulta diversamente formulato. Il primo comma, riferendosi — ripeto — agli anni accademici compresi tra il 1980 ed il 1985, ha carattere di sanatoria e mira ad evitare l'aprirsi di un contenzioso da parte di quanti si sono immatricolati presso la facoltà di medicina e chirurgia nel periodo indicato. Il secondo comma prevede come termine insuperabile, ai fini della facoltà di opzione, il 31 dicembre 1991. Tale scadenza, è stata fissata perché, dal 1° gennaio 1992, verrà liberalizzato l'esercizio della professione; si è pertanto resa indispensabile l'individuazione di criteri conformi alla normativa CEE. Di conseguenza la facoltà di opzione da parte degli iscritti in medicina e chirurgia, che abbiano regolarmente concluso il corso di laurea e superato l'esame di abilitazione, può essere esercitata soltanto entro il 31 dicembre 1991.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare tempestivamente la proposta di legge n. 1576.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**GIUSEPPE SARETTA.** Signor presidente, onorevoli colleghi, preannunciando il voto favorevole del gruppo democratico cristiano, desidero sottolineare che il provvedimento in esame si propone di tutelare un diritto degli aspiranti medici già esistente all'atto della scelta. Nello stesso tempo, la normativa che ci apprestiamo ad approvare non intacca i principi fondamentali della legge n. 409 del 1985, perché si limita a mettere ordine nella complessa materia della odontoiatria. È mia intenzione ribadire che la legge del 1985, voluta dal legislatore come momento di distinzione, assicura la professionalità ed il diritto dell'utente di usufruire di un servizio in linea con le conquiste raggiunte dalla medicina moderna.

La proposta di legge n. 1576, come già rilevato dal relatore Fronza Crepaz — che ringraziamo per l'utile lavoro svolto — da un lato definisce la questione dei laureati in medicina e chirurgia, immatri-

colati precedentemente al 1985, dall'altro fissa una linea di demarcazione, ponendo fine alla confusione esistente tra chi esercita la professione di odontoiatria, a garanzia dell'utente, e gli altri medici.

**SERGIO MORONI.** Signor presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo socialista, preannuncio il voto favorevole sulla proposta di legge n. 1576. Desidero innanzitutto rivolgere un vivo ringraziamento al relatore per la precisione e la puntualità del lavoro svolto; in particolare, anch'io ribadisco che tale provvedimento è volto a sanare la situazione dei laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 409 del 1985. Pertanto, esso non intende assolutamente capovolgere l'impostazione a suo tempo configurata dalla legge del 1985 che, a mio avviso, conserva intatta la propria validità.

**LUIGI BENEVELLI.** Ritengo che i tempi di discussione ed i contenuti del provvedimento al nostro esame — che potremmo definire « leggina » — abbiano presentato aspetti interessanti; altrettanto rilevante e positivo si è rivelato il lavoro svolto dalla Commissione, che ha provveduto allo svolgimento di audizioni con i rappresentanti delle categorie interessate, aprendo un confronto su un terreno di grande responsabilità.

Pertanto, a nome del gruppo comunista, esprimo una valutazione altamente positiva sulla proposta di legge n. 1576 che, come è stato rilevato da altri colleghi, ha carattere di sanatoria e, soprattutto, non modifica le importanti previsioni contenute nella legge n. 409.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**MARIAPIA GARAVAGLIA,** *Sottosegretario di Stato per la sanità.* In qualità di rappresentante del Governo, esprimo parere favorevole sulla proposta di legge n. 1576.

---

X LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1988

---

LUCIA FRONZA CREPAZ, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere nel merito e desidero soltanto ringraziare i colleghi per le parole di apprezzamento che hanno espresso nei riguardi del lavoro da me svolto.

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto il parere della VII Commissione cultura, ma non sono ancora scaduti i termini concessi dal Regolamento alle Commissioni in sede consultiva, il se-

guito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,55.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO